

**ERKLÄRUNG ZUR GEWÄHRUNG
DER EINMALIGEN ZULAGE „WEIHNACHTSBONUS“ –
(Erklärung anstelle des Notorietätsaktes gemäß Artikel 47 des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 445/2000)**

Artikel 2-bis des Gesetzesdekrets Nr. 113/2024, umgewandelt in Gesetz Nr. 143/2024, geändert wie laut Artikel 2 der Gesetzesdekrets Nr. 167/2024, sieht vor, dass der Arbeitgeber, allein im Jahr 2024, zusammen mit dem dreizehnten Monatsgehalt an lohnabhängige Arbeitnehmer eine einmalige Zulage (den so genannten Weihnachtsbonus) in Höhe von bis zu 100 Euro auszahlt. Die Zulage wird im Verhältnis auf die Arbeitsdauer im Jahr ausgezahlt, sofern die Arbeitnehmer sämtliche, folgende Voraussetzungen erfüllen:

- (a) Bezieher eines jährlichen Gesamteinkommens von nicht mehr als 28.000 Euro;
- (b) Die ermittelte Bruttosteuer aufgrund von Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit muss höher sein als die Steuerabsetzbeträge für lohnabhängige Arbeitsverhältnisse (gemäß Artikel 13 Absatz 1 TUIR);
- (c) Vorhandensein von mindestens einem Kind, auch wenn es außerehelich geboren, anerkannt, adoptiert oder in Pflege gegeben wurde, welches als steuerlich zu Lasten lebend gilt (gemäß Artikel 12 Absatz 2 TUIR).

VORAUSGESETZT, dass ich, Steuernummer
..... geboren in (.....) am
wohnhaft in (.....) Straße
..... n., als Arbeitnehmer/In, bei
....., Steuernummer, in
Kenntnis der Konsequenzen im Falle unwahrer Angaben

BEANTRAGE ICH,

die Anerkennung der in Artikel 2-bis des Gesetzesdekrets Nr. 113/2024, umgewandelt in das Gesetz Nr. 143/2024, geändert durch Artikel 2 des Gesetzesdekrets Nr. 167/2024, genannten einmaligen Zulage (das so genannte Weihnachtsgeld) und zu diesem Zweck

ERKLÄRE ICH,

im Sinne des Art. 47 des DPR Nr. 445/2000, das Vorhandensein der unten genannten Einkommens- und Familienvoraussetzungen:

- dass mein jährliches Gesamteinkommen, für das Jahr 2024, den Betrag von 28.000 Euro nicht übersteigt*;
- dass mir bekannt ist, dass der Anspruch auf die Zulage an die zusätzliche Bedingung geknüpft ist, dass meine Bruttosteuer (aufgrund von Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit) höher ist als die Steuerabsetzbeträge für lohnabhängige Arbeitsverhältnisse;
- in Bezug auf meinen Haushalt, dass ich mindestens ein Kind (auch wenn es außerehelich geboren, anerkannt, adoptiert oder in Pflege gegeben wurde) habe, dass im Sinne von Artikel 12 Absatz 2 TUIR** steuerlich abhängig ist:
(Vorname) (Nachname) Steuernummer
(Vorname) (Nachname) Steuer-
nummer

*Gesamteinkommen (reddito complessivo) wie von der Agentur der Einnahmen im Rundschreiben Nr. 19/E vom 10/10/2024 definiert.

**Um steuerlich als unterhaltsberechtigter zu gelten, darf Ihr jährliches Gesamteinkommen 2.840,51 € brutto (ohne abzugsfähige Ausgaben) bzw. 4.000 € (für Kinder bis 24 Jahre) nicht überschreiten.

WEITERS ERKLÄRE ICH,

- dass (falls vorhanden) der nicht rechtlich und tatsächlich getrennte Ehegatte (Vorname) (Nachname) Steuernummer nicht in den Genuss der gleichen einmaligen Zulage (Weihnachtsbonus) kommt;

oder

- dass (falls vorhanden) der Lebenspartner (Vorname) (Nachname) Steuernummer nicht in den Genuss der gleichen einmaligen Zulage (Weihnachtsbonus) kommt; Die Partnerschaft ist als nichteheliche Lebensgemeinschaft gemäß Artikel 1, Absätze 36 und 37, Gesetz Nr. 76/2016 eingetragen;
- die betreffende Zulage (Weihnachtsbonus) nicht in Bezug auf weitere laufende Arbeitsverhältnisse zu erhalten;
- dass mir bekannt ist, dass mein Einkommen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ausgeglichen (Steuerausgleich) wird und dass bei Überschreiten der Grenze von 28.000 Euro oder wenn meine Bruttosteuerschuld niedriger ist als die mir zustehenden Steuerfreibeträge, der Betrag der erhaltenen Zulage (Weihnachtsbonus) zurückgefordert wird.

ACHTUNG: NUR FÜR ARBEITNEHMER/INNEN MIT FRÜHEREN ARBEITSVERHÄLTNISSEN, DIE IM JAHR 2024 BEENDET WURDEN

ICH LEGE BEI,

- die von den anderen Arbeitgebern ausgestellten Einheitlichen Bescheinigungen (Mod. CU), die für die Berechnung der Zulage (Weihnachtsbonus) durch den Arbeitgeber, der diese Erklärung erhält, zu verwenden sind.

ACHTUNG: NUR FÜR ARBEITNEHMER/INNEN, DIE MEHR ALS EINEN TEILZEITARBEITSVERTRAG GLEICHZEITIG HABEN,

ICH ERKLÄRE,

- zusätzliches Einkommen aus lohnabhängiger Arbeit, das im Jahr 2024 von anderen Arbeitgebern bezogen wird: Euro
- die folgenden Arbeitszeiten bei anderen Arbeitgebern (von/bis) und die entsprechenden Arbeitstage (Abzug von Arbeitstagen) Nr. Tage

Der/die Erklärende verpflichtet sich, etwaige Änderungen der angegebenen Daten unverzüglich zu melden.

(Ort, Datum)

Der/die Arbeitnehmer/In

.....

.....

EINWILLIGUNG DER BETROFFENEN PERSON ZUR VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN UND SENSIBLEN DATEN GEMÄSS DEN ARTIKELN 4, 5 UND 7 DER DSGVO 2016/679

Der/die Unterzeichnende erklärt, bereits vom Verantwortlichen gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 informiert worden zu sein und bereits seine/ihre Einwilligung zur Verarbeitung seiner/ihrer allgemeinen und sensiblen personenbezogenen Daten gemäß den Artikeln 4, 5 und 7 der DSGVO 2016/679 erteilt zu haben. Mit der untenstehenden Unterschrift erklärt der/die Unterzeichnende, die ihm/ihr als betroffene Person gemäß den Artikeln 6, 15-21 und 9 der Verordnung (EU) 2016/679 garantierten Rechte zu kennen, und bestätigt seine/ihre freie Einwilligung, dass der Verantwortliche mit der Verarbeitung seiner/ihrer in diesem Formular angegebenen personenbezogenen Daten fortfährt, um die in der Informationsschrift bereits angegebenen Zwecke zu verfolgen.

Unterschrift des/der Arbeitnehmer/In

**DICHIARAZIONE PER L'EROGAZIONE
DELL'INDENNITÀ UNA TANTUM "BONUS NATALE" –
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000)**

L'art. 2-bis, D.L. n. 113/2024 convertito in Legge n. 143/2024, come modificato dall'art. 2, D.L. n. 167/2024, prevede, limitatamente all'anno 2024, l'erogazione da parte dei datori di lavoro, unitamente alla tredicesima mensilità, di una indennità una tantum (c.d. bonus Natale) di euro 100, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) titolarità di un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro;
- b) imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione da lavoro (ex art. 13, comma 1, TUIR) spettante;
- c) presenza di almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico (ex art. 12, comma 2, TUIR).

Premesso quanto sopra, io sottoscritto/a Codice fiscale nato/a a (.....) il residente a (.....) in via n., in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, presso, codice fiscale (P. IVA), consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero

CHIEDO

il riconoscimento dell'indennità una tantum (c.d. bonus Natale) di cui all'art. 2-bis, D.L. n. 113/2024 convertito in Legge n. 143/2024, come modificato dall'art. 2, D.L. n. 167/2024 e a tal fine

DICHIARO

ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti reddituali e di quelli familiari di seguito specificati:

- la titolarità di un reddito complessivo annuo, per il 2024, non superiore a euro 28.000*;
- di essere consapevole che il diritto all'indennità una tantum (c.d. bonus natale) è subordinato all'ulteriore condizione della presenza di imposta lorda (derivante da reddito di lavoro) di importo superiore a quello delle detrazioni da lavoro spettanti;
- con riferimento al mio nucleo familiare, di avere almeno un figlio (compresi i figli adottivi, affiliati o affidati) fiscalmente a carico ai sensi dell'art.12, comma 2, TUIR**:
(nome) (cognome) Codice fiscale Percentuale carico %
(nome) (cognome) Codice fiscale Percentuale carico %

*reddito complessivo come definito del circolare della Agenzia Entrate N. 19/E del 10/10/2024.

**Per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli di età non superiore a 24 anni.

DICHIARO INOLTRE

- che (se presente) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (nome) (cognome) codice fiscale non beneficia della stessa indennità una tantum (c.d. bonus natale);

ovvero

- che (se presente) il convivente (nome) (cognome)
..... Codice fiscale
..... non beneficia della stessa indennità una tantum (c.d. bonus natale) e si tratta di una convivenza di fatto ex. art. 1 commi 36 e 37, Legge n. 76/2016;
- di non beneficiare dell'indennità una tantum in parola (c.d. bonus natale) in relazione ad ulteriori rapporti di lavoro eventualmente in corso di svolgimento;
- di essere consapevole che il reddito complessivo sarà oggetto di conguaglio nei termini di legge e che, in caso di superamento del limite di euro 28.000 o di imposta lorda incapiente rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti, l'importo dell'indennità una tantum (c.d. bonus natale) in precedenza ricevuto sarà oggetto di recupero.

ATTENZIONE: SOLO PER LAVORATORI/LAVORATRICI CON PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 2024

ALLEGRO

- le Certificazioni Uniche (Mod. CU) rilasciate dagli altri datori di lavoro, da utilizzare ai fini della quantificazione dell'indennità una tantum (c.d. bonus natale) a cura del datore di lavoro che riceve la presente dichiarazione.

ATTENZIONE: SOLO PER LAVORATORI/LAVORATRICI CON PIÙ CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTE PART-TIME IN ESSERE CONTESTUALMENTE

DICHIARO

- l'ulteriore reddito di lavoro dipendente percepito nel 2024 da altri datori di lavoro: euro
.....
- i seguenti periodi di lavoro intrattenuti con gli altri datori di lavoro (dal/al)
.....
..... e i corrispondenti giorni di lavoro prestati (giorni di detrazione da lavoro dipendente) n. giorni

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti i dati indicati.

(luogo, data)

Il/la dichiarante

.....

.....

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4, 5 e 7 DEL G.D.P.R. 2016/679

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere già stato/a informato dal Titolare ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di aver già rilasciato il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 del G.D.P.R. 2016/679. Con firma apposta in calce alla presente il sottoscritto/a dichiara di conoscere i diritti garantiti quale interessato, ai sensi degli artt. 6, 15-21 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679, e conferma il proprio libero consenso affinché il Titolare proceda al trattamento dei propri dati personali riportati nella presente scheda per perseguire le finalità già indicate nell'informativa.

Firma del/la dichiarante



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 10/10/2024

OGGETTO: Articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti

INDICE

PREMESSA	3
1. Presupposti soggettivi e oggettivi	4
2. Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore.....	10

PREMESSA

L'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (di seguito Decreto *Omnibus*)¹, ha stabilito che, nelle «*more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111*»² (di seguito legge delega), sia erogata, una tantum per l'anno 2024,

¹ L'articolo 2-bis del Decreto *Omnibus* stabilisce che «*1. Nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:*

a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;

c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

2. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.

3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'indennità di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.

5. L'indennità di cui al comma 1 è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione. (...)».

² Al fine di perseguire gradualmente l'equità orizzontale, l'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della legge delega prevede «*l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,*

un'indennità di importo pari a 100 euro (di seguito anche *bonus*), rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri.

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l'uniformità di azione, in merito alle novità introdotte dalle disposizioni dell'articolo sopra citato.

1. Presupposti soggettivi e oggettivi

L'articolo 2-*bis*, comma 1, del Decreto *Omnibus* stabilisce che il *bonus* è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- a) abbiano, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- b) abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)³, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, come individuato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR⁴. In merito alla nozione di coniuge, si ricorda che in base a quanto

riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni».

³ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del TUIR, si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono «un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro».

⁴ L'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR, dispone che se «l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed

stabilito dall'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;

- c) abbiano un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo⁵ – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR.

Si osserva, preliminarmente, che, ai fini del riconoscimento del *bonus* in esame, è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024, a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato). Atteso il riferimento operato dalla disposizione al solo articolo 49 del TUIR, che definisce, quali redditi di lavoro dipendente, quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro, non possono essere beneficiari del *bonus* i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 50 del TUIR⁶.

Si ricorda che, in linea generale, l'esistenza del rapporto di lavoro costituisce il presupposto per l'inclusione nel reddito di lavoro dipendente di tutti gli introiti percepiti dal lavoratore, di talché anche le somme e i valori corrisposti da parte di soggetti terzi al lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente. L'articolo 51, comma 1, del TUIR

effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a)», ossia quelle previste per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

⁵ Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del TUIR, costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: «a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; (...)».

⁶ Del resto, come chiarito nella relazione illustrativa, il *bonus* è stato introdotto in attesa di un regime fiscale sostitutivo, previsto dalla legge delega, per i redditi connotati dall'erogazione della tredicesima mensilità, istituto tipico di un rapporto di lavoro dipendente (cfr. *Dossier* n. 333/3 del Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei Deputati – A.C. 2066).

dispone, infatti, che il «*reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. (...)»*. Ai sensi del medesimo comma citato, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

Nondimeno, l'articolo 2-bis, comma 2, del Decreto *Omnibus* dispone che l'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e viene riproporzionata nel *quantum* in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell'anno d'imposta 2024.

In particolare, in coerenza con quanto previsto per la fruizione delle detrazioni di lavoro dipendente, si osserva che i giorni per i quali spetta il *bonus* coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. Si precisa che, in ogni caso, nessuna riduzione del *bonus* deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio il *part-time* orizzontale, verticale o ciclico). In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il *bonus*, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta⁷.

Con riferimento al requisito reddituale di cui alla lettera a) del punto elenco sopra riportato, si osserva che, ai fini del calcolo del reddito complessivo, occorre considerare l'ammontare del c.d. *reddito di riferimento*. Più in particolare, si osserva che nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. *reddito di riferimento*), ivi incluso il *bonus* in commento, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), della quota di agevolazione ACE di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

⁷ Cfr. circolare del 16 marzo 2007, n. 15/E, par. 1.5.1, in tema di detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati.

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Nella determinazione del predetto reddito complessivo, il comma 3 dell'articolo 2-*bis* del citato Decreto *Omnibus* prevede, inoltre, che rileva anche la quota esente dei redditi agevolati di cui:

- all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;
- all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, che disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati;
- all'articolo 5, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati;
- all'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, che disciplina il nuovo regime speciale per lavoratori impatriati.

Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del TUIR⁸.

Con riferimento al requisito di cui alla lettera b) del punto elenco sopra

⁸Ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*bis*, del TUIR, se «*alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata*».

riportato, si evidenzia che, per espressa previsione normativa, il *bonus* spetta al lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), se, alternativamente:

- ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;
- fa parte di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

In relazione a quest'ultima fattispecie, si precisa che un nucleo familiare c.d. monogenitoriale sussiste qualora, alternativamente:

- l'altro genitore è deceduto;
- l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
- il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del *bonus*) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del *bonus*).

In queste ultime tre ipotesi – integranti fattispecie di nucleo familiare c.d. monogenitoriale –, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma in capo al lavoratore richiedente, il *bonus* spetta all'unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente⁹. In tali casi, che si connotano per la presenza di un unico genitore, si osserva, inoltre, che la situazione di convivenza *more uxorio* non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del *bonus*.

Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l'indennità non spetta:

- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all'anagrafe comunale¹⁰;
- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore senza alcuna formalizzazione all'anagrafe comunale;

⁹ Cfr. articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR.

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016.

- al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all'anagrafe comunale) ed è separato dall'altro genitore.

In tali ipotesi, il *bonus* non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori. Di conseguenza, non risulta integrato il requisito di cui alla lettera b) sopra illustrato.

Con riguardo al requisito di cui alla lettera c) del punto elenco sopra riportato, si osserva che l'indennità può essere concessa quando l'imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR. Al riguardo, si osserva che non opera la riduzione dell'importo di 75 euro, rapportato al periodo dell'anno, espressamente prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in materia di disciplina fiscale del trattamento integrativo. In assenza di analoga previsione nella disposizione in commento, va da sé che la detrazione cui fare riferimento è quella di cui al citato articolo 13, comma 1, del TUIR (nella misura prevista per l'anno d'imposta 2024), senza alcuna riduzione.

In altri termini, ai fini del riconoscimento del *bonus*, è necessaria la previa verifica della "capienza" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al medesimo periodo d'imposta, ossia l'anno 2024.

Per ulteriori approfondimenti per il calcolo della capienza dell'imposta lorda rispetto alla detrazione spettante per i redditi da lavoro dipendente si rinvia, per quanto compatibili, ai chiarimenti resi con la circolare del 14 dicembre 2020, n. 29/E, par. 1.

2. Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2-*bis* del Decreto *Omnibus*, il sostituto d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ossia il sostituto d'imposta pubblico o privato, riconosce il *bonus* unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli¹¹ fiscalmente a carico, o dei soli figli¹² in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

In particolare, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell'indennità in esame.

Al riguardo, si precisa che, se nel corso dell'anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all'ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il *bonus* con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del *quantum* spettante.

Si fa presente, inoltre, che, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di *part-time* in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del *bonus*, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

¹¹ A tal fine è sufficiente l'indicazione del codice fiscale di un figlio fiscalmente a carico.

¹² Cfr. la nota n. 11.

In seguito alla richiesta del lavoratore, il sostituto d'imposta riconosce l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità e le somme erogate dal medesimo sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità. A tal fine sarà istituito, con apposita risoluzione, il codice tributo da utilizzare per la compensazione.

Successivamente all'erogazione, il sostituto d'imposta verifica – in sede di conguaglio – la spettanza dell'indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 2-*bis* del Decreto *Omnibus*, il *bonus* è rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente ed è computato nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In particolare, è previsto che qualora il lavoratore, pur avendo diritto all'indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d'imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il *bonus* dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso può beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.

Analogamente, si ritiene che il lavoratore dipendente che ha cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024 possa beneficiare dell'indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno d'imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.

Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l'ammontare del *bonus*

indebitamente ricevuto.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 19 novembre 2024

OGGETTO: Articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167 – Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (c.d. Decreto Omnibus), in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti

INDICE

PREMESSA	3
1. Modifiche in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti ..	3

PREMESSA

L'articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167¹, rubricato «*Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze*», apporta alcune modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (di seguito Decreto *Omnibus*), che ha introdotto l'erogazione *una tantum*, per l'anno 2024, di un'indennità di importo pari a 100 euro (di seguito anche *bonus*) a favore di taluni lavoratori dipendenti.

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l'uniformità di azione, in merito alle modifiche intervenute. Restano ferme, per quanto compatibili, le indicazioni rese con la circolare 10 ottobre 2024, n. 19/E.

1. Modifiche in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti

L'articolo 2 del d.l. n. 167 del 2024² modifica l'articolo 2-bis del Decreto

¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2024, n. 267.

² L'articolo 2 del d.l. n. 167 del 2024, rubricato «*Benefici per i lavoratori dipendenti*», stabilisce che «1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'indennità di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.»;

c) al comma 4, primo periodo, le parole: «indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli» sono sostituite dalle seguenti: «indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli»;

d) al comma 5, primo periodo, le parole: «dal contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «dal lavoratore beneficiario».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21».

*Omnibus*³ con riguardo, in particolare, all'ambito soggettivo di applicazione della norma, ampliandone la platea dei beneficiari. Si prevede, infatti, che il *bonus* spetta, fermi restando gli altri requisiti⁴, al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)⁵, approvato con decreto del Presidente della

³ Per effetto delle modifiche in esame, l'articolo 2-bis del Decreto *Omnibus* dispone che, «1. Nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

2. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.

2-bis. L'indennità di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'indennità di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.

5. L'indennità di cui al comma 1 è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore beneficiario ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione. (...)».

⁴ Si fa riferimento ai requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 2-bis del Decreto *Omnibus*.

⁵ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del TUIR, si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono «un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il *bonus* è, pertanto, erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) abbia, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (cfr. articolo 2-*bis*, comma 1, lettera a, del Decreto *Omnibus*)⁶;
- b) abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi del citato articolo 12, comma 2, del TUIR (cfr. articolo 2-*bis*, comma 1, lettera b, del Decreto *Omnibus*);
- c) abbia un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo⁷ – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR (cfr. articolo 2-*bis*, comma 1, lettera c, del Decreto *Omnibus*).

Il *bonus* in commento è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico. Il suddetto *bonus* spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21

2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo (...) è elevato a 4.000 euro».

⁶ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8 del TUIR, «il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo (...)». Come precisato, inoltre, con la circolare n. 19/E del 2024, nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. *reddito di riferimento*), ivi incluso il *bonus* in commento, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), della quota di agevolazione ACE di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. *mance*) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Per espressa previsione dell'articolo 2-*bis*, comma 3, del Decreto *Omnibus*, assume rilevanza, altresì, la quota esente dei redditi agevolati riconosciuta dai regimi speciali per lavoratori impatriati e ricercatori residenti all'estero che rientrano in Italia. Non si considera, invece, il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del TUIR.

⁷ Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del TUIR, costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: «a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; (...)».

anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico⁸.

La novella prevede che, ai fini della spettanza del *bonus*, il lavoratore dipendente debba avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, nulla disponendo – contrariamente alla formulazione previgente – con riferimento al coniuge⁹ o all'appartenenza al nucleo c.d. monogenitoriale¹⁰. In altri termini, non è più richiesto, per la spettanza del *bonus*, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all'appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

Ne deriva, quindi, che il *bonus*, fermo restando quanto si dirà nel prosieguo, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

L'articolo in esame inserisce, inoltre, il nuovo comma 2-*bis* nell'articolo 2-*bis* del Decreto *Omnibus*, per effetto del quale si prevede che l'indennità in argomento «*non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità*».

Nel caso, dunque, di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l'indennità spetta a uno solo di essi, ove siano:

- coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;

⁸ Al riguardo, il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni-*ter*), ha inserito nell'articolo 12 del TUIR il nuovo comma 4-*ter*, il quale stabilisce che, ai «*fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione*» (cfr. anche circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E).

⁹ Come già precisato con la circolare n. 19/E del 2024, in merito alla nozione di coniuge, si ricorda che in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

¹⁰ Per la definizione di “nucleo familiare monogenitoriale” si rinvia alla circolare n. 19/E del 2024, pag. 8.

- conviventi di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, come specificato nella relazione illustrativa¹¹.

Per meglio chiarire le esclusioni del comma 2-*bis* si considerino i seguenti esempi, che si basano sull'ipotesi di due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l'uno con l'altra, né coniugati né conviventi (ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016).

Esempio n. 1

Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il *bonus* spetta a entrambi.

Esempio n. 2

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il *bonus* spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76).

Esempio n. 3

La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del *bonus*; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il *bonus* spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano

¹¹ Nella relazione illustrativa al d.l. n. 167 del 2024 è precisato che per convivente si intendono i «conviventi di fatto», a norma dell'articolo 1, commi 36 e 37, della l. n. 76 del 2016. Tali ultimi commi prevedono che «36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. 37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma), per effetto della limitazione prevista dal comma 2-*bis*.

Esempio n. 4

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il *bonus* spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico – con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest'ultima non è beneficiaria del *bonus*).

Per quanto attiene agli adempimenti da porre in essere per ottenere il *bonus* in esame, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2 del d.l. n. 167 del 2024, il sostituto d'imposta pubblico o privato riconosce il *bonus* su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente (ai sensi della richiamata legge n. 76 del 2016) e dei figli¹² fiscalmente a carico. Il lavoratore dipendente è tenuto, quindi, a comunicare al sostituto d'imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell'indennità in esame. In particolare, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al nuovo comma 2-*bis* sopra descritto, il lavoratore dipendente, nell'attestazione da rilasciare al datore di lavoro, dichiara che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente (ai sensi della citata legge n. 76 del 2016) non sia beneficiario del *bonus*.

Si precisa, inoltre, che per i lavoratori dipendenti che abbiano prodotto la predetta dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell'articolo 2-*bis* del Decreto *Omnibus*, ai fini dell'erogazione dell'indennità in

¹² A tal fine è sufficiente l'indicazione del codice fiscale di un figlio fiscalmente a carico (cfr. circolare n. 19/E del 2024).

parola, non è necessaria la presentazione di un'ulteriore dichiarazione al sostituto d'imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni del nuovo comma 2-*bis*, il codice fiscale del convivente (ai sensi della citata legge n. 76 del 2016), unitamente alla dichiarazione che quest'ultimo non sia beneficiario del *bonus*.

Resta fermo, in ogni caso, che il lavoratore può beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.

Si ricorda, inoltre, che, qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l'ammontare del *bonus* indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(*firmato digitalmente*)